



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

AVVISO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2026

RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA ORDINARIA (art. 297 LT)

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° febbraio 2026
per la II rata di acconto il 1° aprile 2026
per la III rata di acconto il 1° giugno 2026
rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Il termine di pagamento è fissato nei 30 giorni seguenti la scadenza.
Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDENZE DA RESTITUIRE (art. 241 LT)

Le somme riscosse in eccedenza sulla base di un conteggio allestito dall'autorità fiscale vengono rimborsate con un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se invece il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni di cui sotto.

. / .

INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA (art. 242 LT) E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o restituzione.

Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

INTERESSI DI RITARDO (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%.

ACCONTO EQUO

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento degli acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 3.5% annuo.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0.10% annuo.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per ogni diffida di pagamento verrà prelevata una tassa di fr. 50.--.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico di quest'ultimo.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

È possibile effettuare, per ognuna delle 3 rate e per il conguaglio, un versamento fino ad un importo massimo di fr. 1'000.-- per volta in valuta Bitcoin.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni



il Segretario:


Umberto Balzaretti